

Civile Sent. Sez. 1 Num. 21710 Anno 2015

Presidente: SALVAGO SALVATORE

Relatore: CAMPANILE PIETRO

Data pubblicazione: 26/10/2015

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO

Elettivamente domiciliata in Roma, via Calabria, n. 56, nello studio dell'avv. Antonio D'Amato; rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Sepe, giusta procura speciale a margine del ricorso.

ricorrente

contro

SCIAMMARELLA SERGIO

Elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

933

2015

Emanuele II, n. 21, nello studio dell'avv. Vincenzo Lo Giudice, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso.

controricorrente

nonché contro

OLIVERIO STEFANO - OSSO VINCENZO - MONTESANI ALBERTO - VIGLIOTTI ANTONIO

intimati

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, n. 861, depositata in data 12 ottobre 2010;

udita la relazione svolta all'udienza pubblica del 20 maggio 2015 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l'avv. Giacomo Sepe;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con atto di citazione notificato il 6 e il 10 ottobre 2005 la Parrocchia di S. Andrea Apostolo in Guardia Piemontese impugnava nei confronti di Sciammarella Sergio il lodo emesso dal collegio arbitrale nominato in relazione a una controversia

insorta circa l'esecuzione di un contratto di appalto per la realizzazione di un complesso parrocchiale in Guardia Piemontese Marina, deducendo una serie di nullità, nonché violazione delle norme in materia di appalto e, infine, dall'art. 91 c.p.c.. In relazione alla determinazione del compenso l'impugnazione veniva rivolta anche nei confronti degli arbitri Stefano Oliverio, Vincenzo Osso e Alberto Montesani.

1.1 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione.

1.2 - E' stata in primo luogo ritenuta infondata l'eccezione di nullità del lodo in relazione alla data della sottoscrizione, ritenuta contestuale, ed al luogo della deliberazione; ad analoghe conclusioni la corte territoriale è pervenuta in relazione alle contestazioni inerenti alla procura alle liti rilasciata in favore del difensore.

1.3 - E' stato esclusa la configurabilità del vizio di ultrapetizione, con riferimento alla condanna al pagamento di una somma rivalutata e degli interessi, rilevato che la domanda era stata validamente proposta, alla luce del principio della libertà delle forme, nel corso del giudizio arbitrale, per



il quale non era stato prevista l'applicazione delle norme contenute nel codice di rito.

1.4 - Rilevata la non impugnabilità della statuizione relative alla determinazione del compenso, che funge da mera proposta da parte degli arbitri, nonché il rispetto del divieto di condanna al pagamento delle spese della parte vittoriosa, nel resto si è osservato che gli arbitri avevano fornito una motivazione adeguata in merito alle conclusioni raggiunte e che le censure sollevata dalla Parrocchia apparivano incongrue e tali da escludere la ricorrenza - implicando tale verifica la valutazione di aspetti riservate alla cognizione degli arbitri - degli violazioni di legge e degli errores in procedendo denunciati.

1.5 - Per la cassazione di tale decisione la Parrocchia propone ricorso, affidato a dieci motivi, illustrati da memoria, cui lo Sciammarella resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2 - Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 823, comma 2, punto 6, cod. proc. civ., si afferma che la corte territoriale non avrebbe in maniera adeguata esaminato il motivo di impugnazione inerente alla sostanziale carenza della data di



sottoscrizione del lodo, in quanto apposta a margine di ciascuna sottoscrizione. Si sostiene, in particolare, che il riferimento nella decisione impugnata alla contestualità delle sottoscrizioni (desunta dalla identità della data, vergata a mano dopo ciascuna firma) proverebbe troppo, perché l'indicazione della stessa data non sarebbe necessariamente indice di contestualità, per la quale, per altro, non è stabilita alcuna presunzione.

2.1 - La censura è infondata. La ricorrente omette di considerare che, nella formulazione dell'art. 823 cod. proc. civ. anteriore alla novella del 2006, applicabile "ratione temporis", la data delle sottoscrizioni non è indicata (come ora avviene, con il n. 8) come requisito autonomo: la norma prevede "la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta". Non solo manca qualsiasi prescrizione circa la preposizione o la posposizione della data rispetto alla firma, ma, attesa la sequenza descritta nello stesso ricorso (ogni sottoscrizione era seguita dalla data, e quindi, dalle ulteriori sottoscrizioni), deve ritenersi che almeno due date, fra loro coincidenti, erano seguite dalle firme di due arbitri. Deve per altro rilevarsi che questa



Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, quando dallo stesso atto contenente il lodo risulti la sottoscrizione di tutti gli arbitri, adottata in un luogo ed in una data risultanti dal medesimo documento, non ricorre la necessità dell'apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni, dovendosene presumere la contestualità (Cass., 12 settembre 2014, n. 19324; Cass., 30 gennaio 2003, n. 1401).

3 - Il secondo mezzo, con il quale si ribadisce la tesi della nullità del lodo per mancata indicazione della sede dell'arbitrato confligge con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui La mancata indicazione nel lodo della sede dell'arbitrato, requisito prescritto ai sensi dell'art. 823, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non ne determina la nullità allorché la sede stessa possa desumersi in via interpretativa, tenuto conto, da una parte, della natura sostanziale del requisito richiesto, che non richiede necessariamente, per la sua esplicazione, formule sacramentali e, dall'altra, della natura di atto di autonomia privata ascrivibile alla pronuncia arbitrale e della conseguente applicabilità delle disposizioni in materia di interpretazione negoziale dettate nel codice civile agli art.



1362 e seguenti. Pertanto, in mancanza di elementi di segno contrario, sono idonei ad identificare la sede dell'arbitrato la clausola compromissoria e l'indicazione del luogo di sottoscrizione dello stesso (Cass., 8 settembre 2011, n. 18452). La corte territoriale si è conformata a tale principio, rilevando che gli arbitri, i quali in sede di accettazione dell'incarico avevano stabilito la propria sede in Paola, viale dei Giardini, n. 33, avevano indicato tale località, così rendendola facilmente identificabile in via ermeneutica, nella chiusura del dispositivo del lodo.

4 - La terza censura, con la quale si sostiene la nullità del lodo per non essere stata depositata da parte dello Sciammarella, come richiesto dagli arbitri, la nomina del proprio difensore, non appare condivisibile alla luce della circostanza, ben evidenziata nella decisione impugnata, del già avvenuto rilascio della procura al difensore a margine dell'atto di nomina dell'arbitro. Appare, per il vero, poco comprensibile il riferimento della ricorrente a una valenza "pre-arbitrale" di detta nomina, ragionevolmente riferibile all'intera procedura, così come l'affermazione che l'invito degli arbitri alle parti di depositare memoria contenente



"la nomina eventuale dei propri rispettivi difensori" dovesse comportare l'obliterazione delle nomine già effettuate. In realtà, l'uso da parte degli arbitri dell'aggettivo "eventuale" lascia intendere che non fosse necessario depositare alcuna nomina, laddove già effettuata.

5 - Con il quarto motivo, denunciando violazione degli artt. 816 e 829 cod. proc. civ., si ribadisce la tesi della nullità parziale del lodo per aver il collegio arbitrale pronunciato in merito alla domanda concernente rivalutazione monetaria ed interessi, avanzata per la prima volta dalla controparte in sede di precisazione delle conclusioni.

5.1 - Anche tale censura è infondata.

Vale bene premettere, in linea generale, che, allorché le parti come nella specie - non abbiano previsto l'applicazione nel procedimento arbitrale del rispetto delle forme del giudizio ordinario, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l'aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l'atto



abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inservanza non abbia causato pregiudizio alla parte (Cass., 8 gennaio 2014, n. 131; Cass., 31 gennaio 2007, n. 2201).

Giova richiamare, del resto, con riferimento al giudizio ordinario, le tendenze evolutive manifestatesi negli ultimi tempi nella giurisprudenza di questa Corte in merito alle conseguenze della violazione di specifiche disposizioni di natura processuale. Si ritiene, in proposito, che l'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non sia inteso a tutelare l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma presidi e tutelati, per converso, un diritto all'eliminazione di eventuali "vulnera" subiti in concreto dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Ne consegue che la nullità della sentenza e del procedimento debbono essere dichiarate solo ove, nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (Cass. 30 dicembre 2011, n.



30652; Cass. 21 febbraio 2008, n. 4435; Cass. 27 luglio 2007, n. 16630).

5.2 - Nell'ambito dell'arbitrato, poi, e con riferimento alla disciplina anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, assume pregnante rilevanza il rapporto fra la libertà delle forme che ispira, di regola, tale procedimento (soprattutto quando, come nella specie, non si sia stabilito di assoggettarlo alle regole del giudizio ordinario) e l'esigenza di salvaguardare, nel corso del suo svolgimento, l'effettivo rispetto del contraddittorio. In tale prospettiva, questa Corte ha affermato che nel giudizio arbitrale il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed hanno ottenuto il termine per presentare memorie e repliche e di conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (cfr. la citata Cass. n. 2201/2007, in motivazione).

Ancora più recentemente, si è affermato che nel procedimento arbitrale l'omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall'art. 816 bis, primo comma, cod. proc. civ., già in pre-



cedenza ricondotto all'art. 816 cod. proc. civ.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola "audiatur et altera pars", su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite (Cass., 27 dicembre 2013, n. 28660). Tanto premesso, il rilievo della corte territoriale, secondo cui, "non vigendo le preclusioni di cui all'art. 183 cod. proc. civ., la domanda non può considerarsi nuova, ma rituale, né è lesa il diritto di difesa, che risulta, al contrario, essere stato garantito perché pienamente e concretamente esercitabile", appare conforme ai principi testé richiamati.

5.3 - Il legittimo esercizio delle facoltà esercitabili nell'ambito della evidenziata libertà delle forme che caratterizza, di regola, il procedimento arbitrale non richiede, poi, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, l'accettazione del contraddittorio della controparte, né postula per altro verso che la relativa dichiarazione sia sot-



toscritta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale, vertendosi in tema non di un atto di disposizione del diritto in contesa, ma di un'attività processuale che di tale diritto costituisce soltanto una modalità di esercizio e che rientra pertanto nei poteri del *procurator ad litem*, essendo questi abilitato a proporre, in aggiunta o in sostituzione di quelle proposte con l'atto di citazione, tutte le domande che siano ricollegabili con l'originario oggetto, salva la sua responsabilità per l'eventuale inosservanza delle istruzioni del mandante (cfr. Cass., 11 maggio 1987, n. 4325).

6 - Il quinto motivo, con il quale si ripropone la violazione dell'art. 814 cod. proc. civ. in merito al regolamento delle spese del procedimento arbitrale effettuato nel lodo è inammissibile.

In proposito deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte, anche a Sezioni unite ed ormai consolidato, in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione contro la determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l'incarico e liquidati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., fondato sui seguenti principi:



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

a) nel regime previgente alla novella recata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinunzia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso è automaticamente integrato, in base all'art. 814 cod. proc. civ., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale; il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all'arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica;

b) consegue che detto provvedimento è privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.: vertendosi in tema di determinazione stragiudiziale integrativa della volontà delle parti, ad opera del terzo arbitratore, dell'entità economica, non predeterminata contrattualmente, di una prestazione contrattuale già resa, e non di provvedimenti giurisdizionali decisori e definitivi;

c) in tal caso, il titolo di formazione stragiudiziale ex art. 814 c.p.c. può essere utilmente con-



testato, con tutte le garanzie della giurisdizione, mediante l'opposizione all'esecuzione intrapresa da coloro che l'hanno ottenuto (Cass., Sez. un., 3 luglio 2009, n. 15586; Cass., 23 aprile 2010, n. 9750; Cass., 4 marzo 2011, n. 5264; Cass., 10 ottobre 2013, n. 23086).

Tali principi, nuovamente confermati in una recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (Cass., 31 luglio 2012, n. 13620), sono stati ribaditi anche con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 814 c.p.c. (Cass., 8 febbraio 2013, n. 3069). In proposito si è condivisibilmente rilevato che la previsione del reclamo, che indubbiamente rappresenta una migliore garanzia per le parti, non può avere inciso sulla natura del provvedimento, che, come sopra si è visto, deve ritenersi non decisoria, da cui l'inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost..

7 - La sesta censura attiene alla mera riproposizione di una serie di questioni che correttamente la corte territoriale ha giudicato inammissibili, comportando valutazioni inerenti al merito della vicenda, riservate alla cognizione del collegio arbitrale e non sindacabili in sede rescindente, laddove non implicanti - come nella specie - la spe-



cifica deduzione di errores in iudicando o in procedendo.

8 - Con il settimo motivo, deducendo violazione degli artt. 1372, 1665 e 2697 cod. civ. si sostiene che, richiamando l'art. 6 del contratto la disciplina dell'appalto pubblico, avrebbero dovuto osservarsi tutte le disposizioni inerenti, e, in particolare, avrebbe dovuto assumere rilievo, ai fini dell'accettazione dell'opera, per altro non avvenuta, l'esecuzione del collaudo.

La censura non appare condivisibile. Dal tenore della clausola contrattuale sopra indicata, riportata nello stesso ricorso, si evince che le disposizioni inerenti all'esecuzione di opere pubbliche vengono richiamate al solo fine di rimarcare il divieto di subappalto e di cottimo.

Non esistendo ragioni per tramutare un appalto concluso fra privati in un appalto pubblico, la corte territoriale ha ben evidenziato come il principio di cui all'art. 1665 cod. civ. circa l'accettazione dell'opera fosse stato rispettato dal Collegio arbitrale, che aveva reso adeguata motivazione in merito ai relativi presupposti fattuali.

9 - Con l'ottavo motivo, pur denunciandosi violazione degli artt. 2697, 1659, 2725, 1657, 1665 e



1372 cod. civ, si ripropone, in realtà, una più favorevole lettura delle risultanze processuali, nonché una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, inammissibile in questa sede.

10 - Nella decisione impugnata manca qualsiasi valutazione in merito alla questione relativa al cumulo della rivalutazione e degli interessi che viene denunciata con il nono mezzo, deducendosi violazione dell'art. 1224 cod. civ. " e dei principi in tema di obbligazioni pecuniarie ex contractu".

In disparte la mancata prospettazione della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., il motivo è inammissibile anche perché, disattendendosi il principio di autosufficienza del ricorso, non viene riportata integralmente la censura mossa avverso la statuizione del lodo in esame.

11 - L'ultimo motivo è del pari inammissibile, in quanto, oltre a censurare direttamente il lodo arbitrale, propone tout court, senza trascrivere il tenore integrale delle relative doglianze proposte alla Corte di appello, la violazione degli artt. 1467 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ..

12 - Il regolamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, viene effettuato in base al principio della soccombenza.



P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 maggio 2015.